



CARITAS DIOCESANA IMOLA

UN AIUTO PER AIUTARE

Vademecum per i Volontari



CONTRIBUTI

Contributi e aiuti alle famiglie - Comune di Imola	2
Altri contributi e agevolazioni economiche	10

SANITÀ

Esenzione ticket	13
Cure odontoiatriche	17
Latte artificiale	
188	
Assegno di maternità	
199	
Ticket Pronto Soccorso	24
Assegno di cura	
266	
Invaldità e Inabilità	28
Assistenza sanitaria stranieri	30

STRANIERI

Rilascio/rinnovo permesso di soggiorno	32
Rilascio permesso di soggiorno CE (“Carta di soggiorno”)	
377	
Cittadinanza italiana	44
Colf e badanti	
455	

VARIE

Cambiare residenza	46
Residenza cittadini comunitari – Iscrizione anagrafica	50
Indirizzi utili	53

Caritas diocesana Imola – via IX Febbraio, 6 – Tel. 0542 23230; fax 0542 35888 - Email: caritasimola@libero.it – www.caritasimola.it

Tutti i diritti riservati

Imola, ottobre 2015

CONTRIBUTI E AIUTI ALLE FAMIGLIE **- COMUNE DI IMOLA**

Richiesta di alloggio ERP: edilizia residenziale pubblica (casa popolare): la domanda si può presentare in ogni momento all'ACER, via Manfredi n. 2/b, Imola - tel. 0542/31245 - fax 0542/33331 - info@acerbologna.it - www.acerbologna.it. Apertura al pubblico: il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 10.30; martedì anche dalle 16.30 alle 18; giovedì e sabato chiuso. Numero verde: 800214389.

ABITARE Assegnazione alloggi ERP (“casa comunale”), richieste di mobilità per chi già vi abita: ACER; Affitti calmierati/concordati in alloggi privati e pubblici: AMA; Bonus luce e riscaldamento: ASP; Contributi per la locazione, agevolazioni economiche per acqua, teleriscaldamento e tariffa rifiuti: ASP al momento di apertura dei bandi; Esenzione o riduzione del 50% del canone telefonico per requisiti sociali ed economici: Patronati Sindacali; Rateizzazione pagamento di utenze (da richiedere prima della data di scadenza): Hera o altri gestori di riferimento; Agevolazioni statali sui mutui per acquisto prima casa per persone in difficoltà: vedi www.gov.it. In www.abi.it elenco banche che hanno aderito agli accordi in vigore -Fondo di garanzia per erogazione mutui anche fino al 100% del valore dell'immobile. Progetto “Mutuability” nel sito

www.cittametropolitana.bo.it; Agevolazioni per l'acquisto della prima casa: vedi il sito www.regione.emilia.romagna.it;

Accordo anti-sfratti con la Prefettura di Bologna: da chiedere al momento della procedura di sfratto; Detrazioni fiscali per interventi edilizi (riqualificazione energetica, ristrutturazioni, lavori antisismici), conto energia, iva ridotta: informazioni presso Agenzia delle Entrate; wifi gratuito a Imola per tre ore giornaliere (piazze centro storico, biblioteca, ecc.): accesso tramite “Imola wifi” nella rete internet; Agevolazioni periodiche per connessione alla banda larga per giovani: presso i rivenditori;

Possono presentare la domanda i cittadini italiani o comunitari e i cittadini stranieri con carta di soggiorno oppure in possesso di soggiorno almeno biennale che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo. Inoltre i richiedenti debbono essere in possesso di residenza nel Comune oppure svolgervi un'attività lavorativa.

agevolazioni per contratti di affitto agevolati (canone concordato o innovativi es. affitto con riscatto), fondo di garanzia prima casa con concessione di garanzia su mutuo per acquisto o per realizzazione di interventi di ristrutturazione o di efficienza energetica: vedi leggi finanziarie AVERE UNA FAMIGLIA Calcolo ISE e ISEE, anche ISE/ISEE “speciale” (ISE/ISEE “corrente”) per chi ha perso il lavoro o si trova in cassa integrazione: on line nel sito dell'INPS oppure presso i CAF Molti dei bandi ricordati in questa pubblicazione sono operativi solo periodicamente. I contributi e le agevolazioni possono essere richiesti solo da chi ha i requisiti previsti e al momento dell'apertura dei diversi bandi. Sarà effettuato il controllo di quanto presentato o dichiarato.

Contributo locazione: aperti i termini per la presentazione della domanda per usufruire del contributo locazione anno 2015. Il valore ISEE non deve essere superiore a 17.154,30.

USARE MEZZI DI TRASPORTO Contrassegno per la circolazione e la sosta agevolata dei veicoli utilizzati dalle persone con sensibile riduzione della capacità motoria certificata: Area Blu; Agevolazioni statali per la trasformazione dei mezzi di trasporto a metano e GPL: presso le officine convenzionate;

Abbonamento agevolato Tper e buoni trasporto (per anziani, disabili e rifugiati politici): presso ASP; Agevolazione sul bollo auto per L. 104: presso ACI; Carte speciali e biglietti famiglia per viaggi in treno: presso i gestori ferroviari. La Città metropolitana di Bologna concede contributi per il rimborso delle spese per trasporto casa-lavoro-casa a lavoratori disabili (L. 68/99; ex L. 482/68) assunti, a tempo indeterminato oppure a tempo determinato per almeno 12 mesi, impossibilitati all'uso di mezzi propri o normali mezzi di trasporto pubblico.

Le domande devono essere presentate entro il **9 ottobre 2015**.

Agevolazioni economiche sulla tariffa del Servizio Idrico Integrato (acqua): Scadenza 29 settembre 2015 - **prorogato al 30 novembre 2015** - potranno essere presentate le domande per l'accesso al contributo per il servizio idrico integrato. Possono usufruire delle agevolazioni tutti i nuclei familiari, anche composti da un'unica persona che hanno un ISEE annuo inferiore o uguale a € 12.500,00. Alla domanda, daredigere su modulo predisposto dall'Asp, dovranno essere allegati fotocopia di attestazione ISEE e fattura dell'acqua relativa

all'anno in corso. Per informazioni e modulo di domanda:
Sportello Sociale dell'Asp Circondario Imolese

Esenzione o Riduzione del 50% del canone di abbonamento telefonico a Telecom Italia: è prevista una riduzione pari al 50% del canone mensile per un solo abbonamento al servizio telefonico. Per richiedere l'agevolazione bisogna verificare il **requisito sociale** (tra i membri della famiglia deve essere presente: un pensionato di invalidità civile, un titolare di pensione sociale, un anziano al di sopra dei 75 anni di età, oppure il capofamiglia deve essere disoccupato) e quello **economico** (ISEE inferiore o uguale al limite fissato). La domanda va presentata a Telecom Italia tramite i Patronati. L'agevolazione dura un anno. Il rinnovo va richiesto entro il bimestre successivo alla scadenza dell'agevolazione. L'esenzione totale del pagamento può essere richiesta da nuclei familiari in cui sia presente una persona sorda. Se invece nel nucleo familiare è presente una persona cieca totale è prevista la navigazione in Internet gratuita per almeno 90 ore mensili.

Esenzione del canone RAI per contribuenti ultrasessantacinquenni e con reddito basso (516,46 euro complessivi per 13 mensilità): si è ancora in attesa del decreto applicativo e delle modalità per chiedere il rimborso (www.abbonamenti.rai.it).

Agevolazione consumi elettrici e gas: ai titolari della carta acquisti, sarà riconosciuto automaticamente anche il bonus energia. Informazioni e modulistica nel sito www.autorita.energia.it/bonus_sociale.htm. È prevista anche una tariffa agevolata per l'energia elettrica per persone con disagio fisico che per vivere hanno bisogno di apparecchiature salvavita funzionanti ad energia elettrica. Dal 1 gennaio 2009 le famiglie che hanno diritto al bonus energia avranno diritto

anche al bonus gas da richiedere secondo modalità non ancora comunicate. Una compensazione per le spese del gas spetterà anche alle famiglie con almeno 4 figli a carico con ISEE non superiore a 20.000 euro.

Bonus Elettrico e Bonus Gas : Il bonus gas è previsto per famiglie a basso reddito (ISEE fino a 7500 euro) e numerose (più di 3 figli a carico - ISEE fino 20.000 euro), mentre il **bonus per l'energia elettrica** è rivolto a famiglie con disagio economico oppure a famiglie presso le quali vive una persona in gravi condizioni di salute mantenuto in vita da apparecchiature domestiche elettromedicali. Il rinnovo va effettuato 2 mesi prima della data di scadenza. Le domande per avere diritto alle agevolazioni vanno presentate allo Sportello Sociale Asp Circondario Imolese sede di Imola - viale d'Agostino n. 2/a (da lunedì a venerdì ore 8.30-12.30, martedì anche ore 15.00-17.45). Per informazioni: ASP Nuovo Circondario Imolese - Sportello Sociale di Imola tel.0542/606711

L'importo sarà calcolato in base al numero dei componenti il nucleo familiare.

Assegno di maternità: è assegnato alle donne che non lavorano e quindi non godono di tutela previdenziale o ne godono solo parzialmente. Va richiesto entro sei mesi dalla nascita del bambino/a o nel medesimo periodo per minori adottati o in affido preadottivo. La domanda può essere presentata da cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno e residenti nel Comune, all'Ufficio Casa presso l'ASP. –importo 324,79 per 5 mensilità. **E' anche previsto un assegno dell'INPS per le persone che hanno lavorato per il numero di giornate previste. Se la domanda all'INPS viene respinta sarà passata all'ASP per l'assegno di maternità.**

Bonus Bebè 2015-2017

Il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2015 prevede un **contributo per le famiglie con figli da 0 a 3 anni con ISEE entro 25.000 €** Tale contributo è rivolto ai nuclei familiari per ogni figlio nato o adottato tra il **1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017**, la domanda deve essere presentata da un genitore convivente con il figlio. Il **contributo** viene corrisposto dall'Inps, secondo questi criteri:

- per nuclei familiari con ISEE in corso di validità non superiore a € 25.000 l'importo è pari a € 960 annui per ciascun figlio (suddiviso in quote mensili da € 80,00)
- per i nuclei con ISEE non superiore a 7.000 € l'importo annuo è pari a 1920 € (suddiviso in quote mensili pari a € 160,00).

La domanda è da presentare entro 90 giorni dalla nascita o ingresso in famiglia del minore (per i nati o adottati dall'1/01/2015, comunque entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto - 10/04/2015), nel caso sia presentata in ritardo l'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda stessa. La domanda si presenta una sola volta per ciascun figlio.

Bonus Giovani genitori - Inps

Hanno diritto al Bonus Genitori di € 5.000,00 quei lavoratori con un età pari o inferiore a 35 anni, con almeno un figlio a carico di età inferiore ai 18 anni e che risultano iscritti alla Banca dati Giovani Genitori dell'Inps.

Per poter iscriversi alla Banca dati è necessario che il lavoratore sia in possesso di uno dei seguenti contratti di lavoro:

- tempo determinato;
- occasionale;
- interinale;
- collaborazione coordinata continuativa (co.co.co) o a progetto (co.co.pro.).

Se il contratto di lavoro è terminato, il lavoratore deve registrare lo stato di disoccupazione presso un Centro per l'impiego, un Centro Servizi per il lavoro o un'Agenzia per il lavoro.

L'iscrizione alla Banca dati Giovani Genitori può essere effettuata on line sul sito dell'Inps o usufruendo dei servizi di un patronato.

Per approfondimenti: www.inps.it

Assegno per famiglie numerose: destinato a famiglie residenti, italiane o comunitarie o extracomunitarie con carta di soggiorno CE con almeno tre figli minori; la domanda va presentata normalmente da novembre a gennaio presso l'ASP o all'URP. L'importo per il 2015 è di euro **141,30 per tredici mesi**. L'ISEE pari a 8.555,99.

Agevolazione per l'accesso a costi ridotti ai corsi ed alle attività sportive per ragazzi e ragazze under 18: sconto sui costi di iscrizione ai corsi, da richiedere alle società sportive all'atto delle iscrizioni, presentando l'attestazione ISEE. Per informazioni: Uff. Sport del Comune.

Agevolazioni per l'iscrizione agli asili nido, per le rette scolastiche di refezione e il trasporto anche per chi frequenta scuole private: la domanda si fa presso il Settore Scuole al S. Zennaro, normalmente entro il mese di giugno che precede l'inizio dell'anno scolastico. Se viene richiesta ad anno scolastico già iniziato, l'agevolazione avrà effetto dal periodo successivo alla domanda. Le domande per le agevolazioni alla frequenza dei campi estivi si fa normalmente entro la metà di settembre. Le agevolazioni sono applicate sulla base del calcolo ISEE. Le relative informazioni si potranno richiedere al momento dell'iscrizione.

ISEE: è l'Indicatore della *Situazione Economica Equivalente* che, certificato tramite un attestato, consente ai contribuenti a basso reddito di accedere a prestazioni sociali e servizi di pubblica utilità a condizioni agevolate. E' dunque uno strumento di Welfare, che si calcola effettuando il rapporto tra Indicatore della *Situazione Economica* (**I.S.E.**, dato dalla somma dei redditi e dal 20% dei patrimoni mobiliari e immobiliari dei componenti il nucleo familiare) e parametro nella Scala di Equivalenza. La **Dichiarazione sostitutiva** (auto-certificazione) - valida un anno per tutti i componenti il nucleo familiare - si può presentare all'ente che fornisce la prestazione sociale agevolata; al Comune; al CAF; all'INPS per via telematica (sezione *Servizi On-Line*).

Buoni libro: Le famiglie di studenti frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado che abbiano un ISEE per prestazioni agevolate, desunto da dichiarazione sottoscritta dell'anno 2015 (redditi di riferimento 2013), non superiore ad € 10.632,94, possono presentare domanda di **fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo** (buono libro). L'attestazione ISEE rilasciata nel 2014 ai sensi del D.Lgs 109/08 non ha più validità. Le domande vanno inoltrate alle segreterie delle scuole di appartenenza dello studente entro e non oltre il **30 ottobre 2015**.

I destinatari dei contributi sono:

- **gli studenti residenti e frequentanti le scuole nella regione Emilia-Romagna, secondarie di 1° e 2° grado**, statali, private paritarie e paritarie degli Enti Locali, non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale

- **studenti di scuole dell'Emilia-Romagna residenti in altre Regioni** che erogano il beneficio secondo il criterio "della scuola frequentata". In questo caso competente all'erogazione del beneficio è il Comune sul cui territorio si trova la scuola frequentata dallo studente

Richiesta di borsa di studio per la scuola secondaria 2° grado (scuole superiori): informazioni e domanda presso la Segreteria delle scuole frequentate oppure presso il Settore Scuole del Comune di Imola - Servizio Diritto allo Studio. È previsto un limite ISEE.

Tasse scolastiche statali : gli studenti con basso reddito e/o con certificazione di invalidità superiore al 67%, iscritti alle scuole superiori, possono usufruire di agevolazioni e/o esenzione del relativo pagamento (per info rivolgersi Segreteria Istituto).

ALTRI CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI ECONOMICHE

Contributi del Servizio Sociale

Le famiglie con minori che si trovino in grave difficoltà possono richiedere un contributo economico ai Servizi sociali del Comune. Questi interventi possono essere mirati alla soluzione di un bisogno preciso oppure articolati in sussidi mensili.

Carta Acquisti

Le famiglie italiane con figli di età inferiore ai 3 anni con un reddito fino a 6.795,38 euro, una sola casa di abitazione, una

sola utenza elettrica e del gas ad uso domestico e meno di 15.000 euro di risparmi in banca, hanno diritto alla Carta Acquisti, del valore di 40 euro al mese come sostegno per la spesa alimentare e per le spese domestiche di luce e gas.

I cittadini di età pari o superiore a 65 anni, per il diritto alla Carta, dovranno avere i seguenti requisiti:

beneficio, di trattamenti, forniti a qualsiasi titolo, di importo **inferiore** a:

- euro **6.795,38** per l'anno 2015, se di età pari o superiore a 65 anni e inferiore a 70 anni
- euro **9.060,51** per l'anno 2015, se di età pari o superiore a 70 anni

Nel caso in cui una quota dei trattamenti sia collegata alla situazione reddituale del pensionato, il cumulo dei redditi e dei trattamenti deve essere inferiore a tali soglie.

- avere un ISEE, in corso di validità, inferiore a euro **6.795,38** per l'anno 2015

La Carta potrà essere utilizzata per effettuare acquisti in tutti i negozi abilitati e consente sconti nei negozi convenzionati che sostengono il programma "Carta Acquisti". A tutti i possibili beneficiari verrà inviata una lettera con la spiegazione su come ottenere la Carta che si potrà richiedere negli Uffici Postali presentando il modulo allegato alla lettera e la relativa documentazione.

Per ulteriori informazioni si può contattare il numero Verde 800.666.888

Bonus per persone affette da celiachia

Le famiglie con minori affetti da celiachia potranno richiedere all'Azienda Usl di residenza, dei bonus per l'acquisto di

prodotti senza glutine. La Regione Emilia-Romagna, dopo una fase di sperimentazione, dal 1 gennaio 2009 ha attivato in tutto il territorio regionale un progetto che consente ai cittadini:

- di rifornirsi di prodotti senza glutine a carico del Servizio sanitario regionale anche negli esercizi commerciali convenzionati, oltre che nelle farmacie;

- di utilizzare gli appositi 4 buoni spesa al mese, anziché l'unico buono mensile precedentemente in uso.

I bonus possono essere utilizzati presso i negozi e le farmacie convenzionate con le Aziende Usl di residenza. Gli alimenti che potranno essere acquistati in regime di convenzione sono quelli elencati nel registro nazionale, che sostituisce l'elenco regionale.

Contributi a favore delle persone disabili

L'articolo 9 della Legge regionale 29/97 prevede contributi a favore delle persone disabili per l'acquisto o l'adattamento di autoveicoli privati; l'articolo 10 della stessa legge prevede contributi finalizzati all'acquisto di strumentazioni, ausili, attrezzature e arredi personalizzati

Contrassegno invalidi

Il nuovo permesso, che sostituirà l'attuale 'contrassegno invalidi', consentirà, in sostanza, ai cittadini italiani con disabilità di usufruire delle agevolazioni relative a circolazione e sosta negli altri Paesi Ue, evitando il rischio di contravvenzioni, sarà dotato anche della foto del disabile. **Si richiede ad Area Blu.** I comuni potranno prevedere nelle aree di parcheggio a pagamento un numero di posti riservati gratuitamente ai veicoli di persone disabili, muniti di contrassegno, superiore al limite attualmente previsto. Le amministrazioni locali potranno, inoltre, consentire la sosta gratuita di questi veicoli nei parcheggi a pagamento nel caso in cui siano già occupati o indisponibili i posti riservati ai disabili.

ESENZIONE TICKET

I bambini di età inferiore a 6 anni appartenenti ad un nucleo familiare costituito dai coniugi non legalmente separati e dai familiari a carico (persone per le quali spettano le detrazioni per carichi di famiglia) con reddito complessivo, riferito all'anno precedente, non superiore a € 36.151,98.

I cittadini di età superiore ai 65 anni (65 anni + 1 giorno) appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo riferito all'anno precedente non superiore a € 36.151,98.

I cittadini titolari di pensioni al “minimo” con età superiore a 60 anni ed i familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare, con reddito complessivo, riferito all'anno precedente, inferiore a € 8.263,32 se soli, incrementato sino a € 11.362,05 in presenza di coniuge, con un incremento di € 516,46 per ogni figlio a carico.

Sono altresì soggetti esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria:

Minori affidati o adottati: la Regione Emilia Romagna con Delibera di Giunta n. 1036 del 20 luglio 2009 ha previsto l'esenzione dal ticket per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, presso le strutture pubbliche e private accreditate situate in Emilia Romagna, per i minori (0-17 anni) in affidamento sia a famiglie che in comunità (per l'intera durata del periodo di affidamento o di accoglienza), e per i minori in adozione per un periodo iniziale di presa in carico (per la durata di 24 mesi dall'ingresso del minore in famiglia).

I cittadini per i quali sia stata riconosciuta l'invalidità superiore ai 2/3.

I cittadini affetti da forme morbose di cui al D.M. 28/5/99 n. 329.

I cittadini in attesa di trapianto di organi.

I cittadini affetti da patologie neoplastiche maligne.

I minori di anni 18 per le visite medico sportive agonistiche.

Le donne gravide ed in epoca preconcezionale, limitatamente alle visite ed esami previsti negli appositi protocolli.

Le donne di età compresa tra i 45 e i 69 anni che effettuano, ogni due anni, una mammografia, finalizzata alla prevenzione, e che siano, successivamente, sottoposte ad ulteriori approfondimenti diagnostici.

Le donne di età compresa tra i 25 e i 65 anni, per le prestazioni diagnostiche strumentali e di laboratorio (pap-test) effettuate ogni tre anni, e finalizzate alla prevenzione.

La popolazione di età superiore a 45 anni per la prestazione diagnostica strumentale (colonscopia) effettuata ogni 5 anni e finalizzata alla prevenzione.

È prevista l'esenzione dal ticket per ogni malattia di forma morbosa cronica o invalidante.

Esenzione straordinaria per disoccupati, persone in cassa integrazione ed erogazione farmaci in fascia C per persone in situazione di disagio: la Regione Emilia-Romagna, con una con la delibera di Giunta 1911 del 2011, ha prorogato fino al 31 dicembre 2015 le misure anticrisi adottate nell'agosto 2009. L'esenzione straordinaria dal ticket riguarda i lavoratori residenti in Emilia-Romagna che hanno perso il posto di lavoro a partire dall'1 ottobre 2008, o che si trovano in cassa integrazione straordinaria, ordinaria o in deroga, in mobilità o con contratto di solidarietà. L'esenzione riguarda anche i famigliari a carico.

Sino a dicembre 2015, - salvo eventuali modifiche - è prevista l'erogazione gratuita in distribuzione diretta dei farmaci di fascia C come da prontuario in possesso dai medici di base, per chi ha un reddito ISEE non superiore ai 6.795,38. Per usufruirne, l'utente deve compilare un modulo allo Sportello ASP, dove, previa esibizione dell'ISEE, verrà rilasciata l'attestazione dello stato di indigenza. Questa dovrà essere poi portata, ogni volta, al medico di base, il quale valuterà se il farmaco di cui il paziente ha bisogno è compreso in un elenco di farmaci, che verranno erogati gratuitamente. Dopodiché l'utente con la ricetta e la dichiarazione si dovrà presentare presso la Farmacia interna dell'Ospedale Vecchio (dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle 12,00) e ritirare i farmaci prescritti.

Dal 29 agosto 2011 in Emilia-Romagna sono stati introdotti i **ticket su farmaci e visite specialistiche, modulati su fasce di reddito**, definite sulla base di un'autocertificazione. Tale ticket non riguarda chi ha un reddito inferiore ai 36.153 euro e chi già usufruisce di un'esenzione per reddito, età, patologia cronica o altre condizioni.

Per tutte le informazioni riguardanti l'esenzione e il pagamento ticket è possibile chiamare il numero verde gratuito del Servizio Sanitario Regionale tel. 800 033033, attivo dal lunedì a venerdì 8,30/17,30, sabato 8,30/13,30 o consultare il sito regionale "Saluter".

COME FARE PER OTTENERE IL CERTIFICATO

Chi ha diritto alla esenzione per reddito deve recarsi personalmente presso uno degli sportelli della Azienda Usl di residenza – o delegare per iscritto una persona di fiducia – e compilare il modulo di autocertificazione. Sulla base di questa autocertificazione l'Azienda Usl rilascia il certificato di esenzione.

COME UTILIZZARE IL CERTIFICATO

Il certificato di esenzione viene mostrato al medico di famiglia o ad altro specialista del Servizio sanitario regionale al momento della prescrizione di una visita o di un esame specialistico. Il medico provvede a trascrivere il diritto alla esenzione sulla ricetta di prescrizione.

VALIDITÀ DEL CERTIFICATO

Il certificato di esenzione ha validità annuale, con scadenza al 31 dicembre, e va rinnovato ogni anno. Per le persone con più di 65 anni, il certificato ha validità illimitata. In tutti i casi, anche per gli over 65enni, se le condizioni di reddito cambiano e non si ha più diritto all'esenzione, occorre comunicarlo tempestivamente alla propria Azienda Usl.

PER SAPERE DOVE ANDARE PER AVERE IL CERTIFICATO E PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

CHIAMA il numero verde gratuito del Servizio sanitario regionale 800 033 033 dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 17,30; il sabato dalle 8,30 alle 13,30.

CURE ODONTOIATRICHE

È garantita dall'AUSL ai cittadini con un reddito ISEE, che identifica la condizione di vulnerabilità sociale, fino a 22.500 euro.

FASCIA DI REDDITO e MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA SPESA:

ISEE reddito \leq 8.000 esente

ISEE $>$ 8.000 e \leq 12.500 fino a 40 euro a prestazione

ISEE $>$ 12.500 e \leq 15.000 fino a 60 euro a prestazione

ISEE $>$ 15.000 e \leq 20.000 fino a 80 euro a prestazione

ISEE $>$ 20.000 e \leq 22.500 tariffa intera della prestazione

Le persone con reddito ISEE fino a 8.000 euro beneficiano, oltre all'esenzione del ticket per il trattamento sanitario, anche della copertura delle spese relative alle protesi fisse o mobili.

Le cure odontoiatriche gratuite sono altresì garantite ai cittadini in condizione di vulnerabilità sanitaria. Rientrano tra questi gli utenti maggiorenni portatori di handicap grave o di alcune patologie specifiche.

La visita odontoiatrica è garantita a tutti i cittadini con pagamento del ticket di 18 euro, se dovuto.

Per i cittadini che rientrano nelle fasce in cui l'erogazione della protesi è a pagamento, sono garantiti prezzi calmierati sia per la protesica fissa che mobile. Le protesi mobili, in particolare, non supereranno un costo di 300 euro per arcata dentaria. Dal 4 dicembre 2008, presso l'Ospedale Civile di Castel San Pietro T. me (viale Oriani,1) è attivo il nuovo centro odontoiatrico privato convenzionato, Centro Medico Specialistico Bolognese Srl.

Il Centro erogherà prestazioni odontoiatriche in convenzione SSN per i cittadini in condizione di vulnerabilità sanitaria o sociale secondo quanto definito dalla deliberazione di Giunta RER 374/08.

A queste categorie saranno garantite cure odontoiatriche, protesi fisse e mobili per adulti, cure ortodontiche e di odontoiatria infantile.

I cittadini potranno usufruire delle prestazioni previa prenotazione della visita ai Punti di Prenotazione (CUP o Farmacie).

Per quanto riguarda l'ortodonzia, la visita va prenotata telefonicamente presso il Centro.

Gli altri punti di erogazione dell'Azienda Usl o convenzionati con essa si trovano ad Imola (Ospedale Vecchio) e a Medicina (in cui opera lo stesso privato in convenzione).

Recapiti

Telefono: 051 .948.781

Fax: 051.943.381

E-Mail: castello@centromedicobo.it

Per informazioni, rivolgersi al numero URP 0542/604121 o al numero 800 033033.

LATTE ARTIFICIALE

La madre che entro i sei mesi di età del bambino non può allattare in quanto sprovvista di latte può, se ricorrono i requisiti (ISEE, condizioni di difficoltà economica), chiedere all'assistente sociale che inoltri una relazione scritta alla Croce Rossa con la richiesta del latte prescritto dal pediatra (da portare sempre al ritiro del latte). Prima, però, il pediatra dovrà certificare che la madre è impossibilitata ad allattare ed indicare il latte necessario per il bambino.

La Croce Rossa predilige: salute-fornitura medicinali, protesi e occhiali. **Sempre e solo su segnalazione ASP.**

Orari: mercoledì dalle ore 10 alle 11,30 – tel.: 0542 34035.

Il Decr. 8 giugno 2001 art.1 dispone che:

l'erogazione dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare rientra nei livelli essenziali di assistenza sanitaria per le persone affette da:

- a) malattie metaboliche congenite;
- b) fibrosi cistica o malattia fibrocistica del pancreas o mucoviscidosi, ai sensi della legge n. 548/1993;
- c) morbo celiaco, compresa la variante clinica della dermatite erpetiforme.

L'erogazione di sostituti del latte materno rientra nei livelli essenziali di assistenza sanitaria, per i nati da madri sieropositive per HIV, fino al compimento del sesto mese di età.

ASSEGNO DI MATERNITÀ

L'assegno di maternità è un'erogazione in denaro pari ad un massimo di **€ 1.694,45** per l'anno 2015 concesso alle madri che non percepiscono l'indennità di maternità erogata dall'INPS (o da altri enti previdenziali) o ne godono solo parzialmente.

Hanno diritto all'assegno di maternità: cittadine italiane, cittadine comunitarie, cittadine extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (non è sufficiente il permesso di

soggiorno. I giudici del Tribunale di Brescia, in questi giorni, hanno quindi **ordinato all’Inps di pagare** l’assegno di maternità per lavori atipici o discontinui anche a una donna straniera, titolare di un permesso di soggiorno normale.

La cittadina extracomunitaria può presentare, la domanda di assegno di maternità entro i sei mesi dalla data del parto, La **richiesta** va presentata dalle residenti nel Comune di Imola, con minori adottati o in affido preadottivo e con situazione economica inferiore al limite ISEE non superiore per il proprio nucleo familiare a euro 16.954,95 e la domanda deve essere presentata al Comune di residenza della madre entro il termine perentorio di sei mesi dalla nascita del figlio. Si tratta di una domanda autocertificata. L’importo del beneficio sarà erogato in un’unica soluzione tramite versamento su un rapporto bancario provvisto di codice IBAN. L’assegno è pagato dall’INPS.

Ritiro moduli:

- Sportello Sociale c/o ASP Circondario Imolese – Viale D’Agostino 2/a: dal lunedì al venerdì 8.30-12.30, martedì anche dalle 15 -17.45;
- URP/Informacittadino – Via Appia 5: da lunedì a venerdì 8.30-13, martedì anche 15-18; sabato 8.30-12.30 tel. 0542-602308.

TUTELA DELLA MATERNITÀ:

Vige il divieto di licenziamento della lavoratrice dall'inizio della gravidanza fino al compimento di un anno del bambino. Naturalmente è previsto il periodo di astensione obbligatoria per la madre (2 mesi prima e tre mesi dopo), possibile anche per il padre in caso di infermità, abbandono o affidamento del bambino solo alla madre.

Il Consultorio Familiare AUSL ha come mandato istituzionale la promozione di attività rivolte alla salvaguardia della salute della donna, dei suoi figli, della coppia e della famiglia. In particolare uno degli obiettivi centrali della operatività consultoriale è la tutela dello stato di benessere psico-fisico della puerpera e del neonato.

Polo Territoriale Città di Imola e Castel S. Pietro T. (Ospedale Civile)

*Segreteria ostetriche 0542 - 604190 - Psicologi 0542 - 604194
E-mail cons.familiare@ausl.imola.bo.it*

Il congedo di maternità/paternità è una indennità corrisposta alle lavoratrici madri e in casi particolari ai lavoratori padri a seguito della nascita, dell'affidamento o dell'adozione di un minore.

A chi spetta:

- Lavoratrici/lavoratori dipendenti con attività lavorativa in corso, per i quali il pagamento viene effettuato dal datore di lavoro.
- Lavoratrici/lavoratori disoccupati per i quali il pagamento viene effettuato direttamente dall'INPS in presenza di determinate condizioni:

- Lavoratrici /lavoratori sospesi a condizione che il congedo di maternità inizi entro 60 giorni dalla data della sospensione.
- Lavoratrici agricole con contratto di lavoro a tempo determinato (O.T.D.) a condizione che possano far valere i seguenti requisiti:
 - 51 giornate di lavoro in agricoltura nell'anno solare precedente quello di inizio del congedo
 - 51 giornate di lavoro in agricoltura nell'anno di inizio del congedo purché maturate prima dell'inizio del congedo stesso.
- Lavoratrici/lavoratori con rapporto di lavoro domestico (Colf e Badanti)
- Lavoratrici/lavoratori iscritti alla gestione separata ai sensi della Legge 335 del 1995, di seguito detti “parasubordinati”, per i quali il pagamento viene effettuato direttamente dall'INPS.
- Lavoratrici autonome: l' indennità non spetta al padre lavoratore autonomo anche se affidatario o adottivo.

La domanda:

La domanda di maternità deve essere presentata all'Inps telematicamente mediante una delle seguenti modalità:

- WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell'Istituto (www.inps.it - *Servizi on line*);
- Contact Center integrato – n. 803164;
- Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

La domanda telematica va inoltrata prima dell'inizio del congedo di maternità ed, in ogni caso, non oltre un anno dalla

fine del periodo indennizzabile, pena la prescrizione del diritto all'indennità.

La lavoratrice è tenuta a comunicare la data di nascita del figlio e le relative generalità entro 30 giorni da parto mediante una delle modalità telematiche sopra indicate.

Documentazione da presentare in forma cartacea:

il certificato medico di gravidanza ed ogni altra certificazione medico sanitaria di legge (ad esempio le certificazioni rilasciate ai fini della flessibilità del congedo di maternità) devono essere presentati in originale alla Struttura Inps competente, allo sportello oppure a mezzo raccomandata postale in busta chiusa.

Quando spetta:

La lavoratrice dipendente in gravidanza (comprese le collaboratrici familiari e le lavoratrici parasubordinate) deve obbligatoriamente astenersi dall'attività lavorativa per i seguenti periodi:

- 2 mesi prima della data presunta del parto;
- 3 mesi dopo la data effettiva del parto;
- nel periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto se questa ultima si verifica in data posteriore rispetto alla data presunta;
- nel periodo di recupero dei giorni ante partum non utilizzati a seguito del **parto prematuro**;
- per tutti i periodi di interdizione anticipata disposte dalla Direzione Provinciale del Lavoro;
- fino al 7° mese di vita del minore a seguito di interdizione posticipata disposta dalla Direzione Provinciale del Lavoro per condizioni di lavoro che possono arrecare pregiudizio alla salute della mamma e del minore.

Se si richiede la flessibilità, cioè l'opportunità di svolgere l'attività lavorativa durante l'8° mese di gestazione, il congedo di maternità viene riconosciuto per i seguenti periodi:

- 1 mese prima la data presunta del parto;
- 3 mesi dopo la data effettiva del parto con aggiunta di tutti i giorni lavorati durante l'ottavo mese di gestazione.

Ai padri lavoratori dipendenti/parasubordinati il congedo per maternità spetta per il periodo post-partum solo nei casi di morte, grave infermità o malattia della madre, abbandono del bambino da parte della stessa, affidamento esclusivo al padre se in possesso dei requisiti indicati per le lavoratrici madri.

Quanto spetta:

- Lavoratrici/lavoratori dipendenti: spetta una indennità pari all'80% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l'inizio del periodo indennizzabile.
- Collaboratrici familiari (Colf e Badanti): spetta una indennità pari all'80% della retribuzione giornaliera, pari alla sesta parte della media delle retribuzioni convenzionali settimanali, relative alle settimane di contribuzione comprese nel periodo preso a riferimento per il calcolo del requisito contributivo.
- Sospesi e disoccupati: spetta una indennità pari al 80% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l'inizio della sospensione o della disoccupazione.

TICKET PRONTO SOCCORSO

Le cure del PS sono gratuite nei soli casi di accesso considerati appropriati. L'accesso non appropriato al Pronto soccorso

comporta il pagamento di un ticket di € 25, a cui si aggiungono le tariffe di eventuali ulteriori prestazioni.

Non paga il ticket la persona che si rivolge al PS per:

- trauma avvenuto nelle 24 ore precedenti
- trauma avvenuto prima delle 24 ore precedenti che ha reso necessario un intervento terapeutico
- avvelenamento acuto
- infortunio sul lavoro
- colica renale, crisi di asma, dolore toracico, aritmie cardiache, glaucoma acuto, corpo estraneo oculare, sanguinamento dal naso, corpo estraneo nell'orecchio
- complicanze di intervento chirurgico che determinano il ricorso al pronto soccorso entro 3 giorni dalla dimissione ospedaliera
- problemi e sintomi correlati alla gravidanza

Inoltre, non paga il ticket chi:

- viene posto in Osservazione breve intensiva (OBI), per approfondimenti diagnostici o terapie che richiedono un tempo di osservazione di solito compreso tra 6 e 24 ore
- viene ricoverato in qualsiasi reparto ospedaliero
- si rivolge al PS su richiesta del medico/ pediatra di famiglia, del medico di continuità assistenziale (guardia medica) o del medico di un altro pronto soccorso
- ha un'età inferiore a 14 anni
- è esente dal pagamento del ticket per patologia, reddito o altra condizione di esenzione prevista dalla normativa nazionale e regionale
- è straniero temporaneamente presente (STP) con dichiarazione di indigenza

Lo straniero temporaneamente presente accede alle prestazioni sanitarie senza l'obbligo di presentare i documenti inerenti alla

regolarità del proprio soggiorno; se non è in regola, il suo accesso ai servizi in Emilia-Romagna non comporta segnalazioni all’Autorità giudiziaria.

Per ulteriori informazioni sull’esonero dal ticket telefonare al numero verde unico del Servizio sanitario regionale 800 033 033, dal lunedì al venerdì ore 8,30-17,30, il sabato ore 8,30-13,30.

ASSEGNO DI CURA

In alternativa all’inserimento stabile in case di cura per persone anziane non autosufficienti che hanno necessità di continua assistenza, la Regione Emilia Romagna, come previsto dalla L.R. 5/94 concede il cosiddetto “assegno di cura”.

Si tratta di un sostegno economico destinato alle famiglie che assistono in casa propria un anziano non autosufficiente, o una persona con una grave patologia che richieda assistenza continua.

La concessione dell’assegno di cura avviene dopo un’analisi della situazione dell’anziano da parte dell’Unità di Valutazione Geriatrica (UVG): un assistente sociale, dopo aver incontrato l’anziano e la sua famiglia, valuta la situazione di necessità; in caso di problemi socio-sanitari, l’anziano viene visitato da uno staff tecnico (UVGT), composto di un medico geriatra, un infermiere professionale e un assistente sociale, che elabora il piano assistenziale personalizzato.

Per la concessione del contributo si tiene conto della situazione economica dell’anziano e /o disabile, e solo il suo, senza fare riferimento al reddito della famiglia che si prende cura della persona non autosufficiente. Questo viene aggiornato di anno in anno in base all’indice ISTAT.

L'importo del contributo previsto è in relazione alla gravità della condizione di non autosufficienza dell'anziano e alle sue necessità assistenziali (indicativamente dai 17 ai 23 €/giorno).

Assistenza domiciliare

Le persone disabili non autosufficienti possono usufruire del servizio di assistenza domiciliare sulla base di un piano personalizzato di cure, coordinato dal medico di famiglia. Per farne richiesta bisogna rivolgersi allo stesso medico di famiglia o al Punto di assistenza domiciliare del Distretto dell'Azienda UsI di residenza.

Cosa fa la Regione

Attraverso il **Fondo regionale della non autosufficienza (FRNA)** la Regione sostiene i **servizi socio-sanitari domiciliari**, diurni e residenziali dedicati alle persone con disabilità grave e gravissima, che vengono gestiti in ogni distretto socio-sanitario della regione dai Comuni e dalle aziende USL, anche attraverso soggetti del terzo settore (associazioni, cooperative sociali, fondazioni, enti religiosi..).

A chi rivolgersi

Servizio Integrazione socio-sanitaria e politiche per la non autosufficienza tel. 051.527.7527-7326 email segrgovint@regione.emilia-romagna.it

Servizio infermieristico domiciliare Azienda USL di IMOLA
via Caterina Sforza 3, 40026 IMOLA (BO)

Apertura al pubblico: da lun a ven: 08.00-17.00; sab 08.00-13.00

Informazioni: telefoniche da lun a sab: 11.00-13.30 al numero: 0542 604402 - Fax: 0542 604252

Dal 3 settembre 2012, anche gli esami di laboratorio possono essere prenotati con una semplice telefonata al CUP telefonico

dell'Ausl di Imola, 848.831313, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 17,30 ed il sabato dalle 8,30 alle 12,30.

INVALIDITÀ

L'assegno ordinario di invalidità spetta ai lavoratori dipendenti e autonomi affetti da un'infermità fisica o mentale accertata dal medico legale dell'INPS, che provochi una riduzione permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro

Tale assegno non è una pensione definitiva: ha una durata massima di tre anni ed è rinnovabile. Dopo due conferme consecutive, l'assegno diventa definitivo.

L'assegno ordinario di invalidità viene concesso anche a chi continua a lavorare.

Al compimento dell'età pensionabile l'assegno viene trasformato in pensione di vecchiaia.

A decorrere dal 1° gennaio 2010 le domande vanno presentate all'Inps esclusivamente in via telematica; l'Istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle ASL; le Commissioni mediche ASL sono integrate da un medico dell'INPS quale componente effettivo.

INABILITÀ

L'assegno di inabilità è una prestazione economica, erogata su domanda, in favore di lavoratori per i quali viene accertata l'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa. Ne hanno diritto i lavoratori dipendenti e quelli autonomi con un'anzianità contributiva e assicurativa di almeno cinque anni, di cui almeno tre versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione.

La domanda si presenta su appositi moduli reperibili all'INPS o dai sindacati.

INVALIDI CIVILI - INDENNITÀ DI FREQUENZA

RESIDENZA	cittadinanza europea, residenza nella provincia di Bologna; per i cittadini extracomunitari con permesso CE
ETÀ	minori di 18 anni
IMPORTO	€ 279,75 (anno 2015)
MENSILITÀ	per il periodo di frequenza
REQUISITI SANITARI	essere stato riconosciuto minore con difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età, oppure essere ipoacusici con una perdita uditiva superiore a 60 decibel
COMPATIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ	incompatibile con: - indennità di accompagnamento - indennità di comunicazione

INVALIDI CIVILI - INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO

RESIDENZA	cittadinanza europea, residenza nella provincia di Bologna; per i cittadini extracomunitari con permesso CE, con permesso di almeno un anno, se residenti in Italia, rifugiati politici e apolidi
ETÀ	non ci sono limiti
REDDITO PER IL 2012	ininfluente
IMPORTO	€ 508,55 (anno 2015)
MENSILITÀ	12

REQUISITI SANITARI	essere stato riconosciuto minore o adulto con impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore, oppure con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
COMPATIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ	<p>compatibile con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - attività lavorativa - patente di guida speciale <p>incompatibile con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'indennità di frequenza (invalidi minorenni); - analoghe indennità per causa di guerra, di lavoro o di servizio, fermo restando il diritto di opzione per il trattamento più favorevole; - il ricovero in istituto o reparto di lungodegenza totalmente a carico di un ente pubblico. Se il beneficiario paga in parte o interamente la retta di ricovero, l'indennità continua ed essere corrisposta, come pure durante i periodi di ricovero connessi per terapie correlate alla specifica patologia.

ASSISTENZA SANITARIA STRANIERI

Con regolare permesso di soggiorno

Gli stranieri extraUE hanno diritto al tesserino sanitario come i cittadini italiani per tutta la durata del p.s.. Le prestazioni sanitarie sono garantite, dietro pagamento delle relative tariffe regionali (tranne i casi in cui si ha diritto all'esenzione ticket). Il tesserino sanitario può essere rinnovato anche presentando alla A.U.S.L. la documentazione comprovante la richiesta di rinnovo di permesso di soggiorno (la ricevuta).

Da gennaio 2010, il cittadino straniero- il giorno in cui viene convocato per la conclusione del rilascio del permesso di soggiorno-, potrà richiedere il rilascio della tessera sanitaria in prefettura, in P.zza Roosevelt, tutte le mattine dal lunedì al venerdì. Gli sarà consentito di iscriversi al Servizio Sanitario e di scegliere il medico di base contestualmente alla consegna del permesso.

In caso di mancato rinnovo, di revoca o annullamento del permesso di soggiorno, o d'espulsione, l'iscrizione cessa salvo che l'interessato esibisca la documentazione comprovante la pendenza del ricorso contro i suddetti provvedimenti. La A.U.S.L. assicura anche l'assistenza riabilitativa e protesica. Con una nota del 19 febbraio 2008 il Ministero della Salute ha precisato che l'assistenza sanitaria deve essere garantita anche ai **cittadini rumeni e bulgari privi di copertura sanitaria e di STP**, in virtù dell'art. 32 della Costituzione italiana.

Ha diritto di iscrizione al Servizio sanitario nazionale il cittadino dell'Unione Europea che soggiorna in Italia per oltre tre mesi e che si trova nella condizione documentata di: lavoratore o suo familiare, o familiare di un cittadino italiano, o in possesso di attestazione comunale di soggiorno in Italia da almeno 5 anni, o in stato di disoccupazione involontaria e registrato presso il Centro per l'impiego o iscritto ad un corso di formazione professionale, o titolare di modello comunitario E106, E109 (o E37), E120, E121 (o E33).

Rivolgersi al Distretto dell'Azienda Usl, a cui va presentata la documentazione che attesta i requisiti posseduti.

STP

Il cittadino straniero irregolare, recandosi presso le competenti strutture dell'Azienda Sanitaria (di fronte al CUP presso l'Ospedale Vecchio), può richiedere il documento sanitario con un codice regionale a sigla **STP** (cosiddetto "tesserino verde"), di validità semestrale, rinnovabile in caso di permanenza sul

territorio nazionale, che potrà essere utilizzato per fruire dell'assistenza sanitaria ambulatoriale e ospedaliera. Occorre presentarsi con il passaporto. **Questo dà diritto alle prestazioni sanitarie ambulatoriali o ospedaliere urgenti o comunque essenziali, o continuative, per malattia o infortunio ed i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono gratuite le prestazioni di Pronto soccorso, mentre le altre sono soggette al pagamento del ticket, compreso il ricovero ospedaliero. Sono altresì gratuite: i programmi di medicina preventiva; la gravidanza e la maternità; la salute del minore; le vaccinazioni; gli interventi di profilassi internazionale; la profilassi, la diagnosi e la cura di malattie infettive.**

RILASCIO/RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO

Uscita e rientro in Italia per chi è in fase di rinnovo del p.s.: per chi ha il permesso di soggiorno in fase di rinnovo, la ricevuta delle Poste Italiane sarà valida per l'uscita e il reingresso dal territorio italiano (salvo intervengano nuove disposizioni in merito).

Per ottenere il rinnovo del p.s. è necessario avere un reddito annuo pari almeno all'importo dell'assegno sociale che, per l'anno 2015, è pari a 5.830,76 € l'anno. **La questura di Bologna, in deroga alla nuova normativa - agosto 2009 - consente che si chieda il rinnovo del permesso sino a 60 giorno dopo la scadenza dello stesso.**

Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato e iscrizione anagrafica

Il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro è

subordinato al possesso di un visto di ingresso per motivi di lavoro in seguito al nulla osta all'assunzione, richiesto dal datore di lavoro presso lo Sportello Unico della Questura competente. Dopo l'ingresso nel territorio nazionale, il permesso di soggiorno va richiesto entro 8 giorni allo Sportello Unico della provincia dove ha domicilio il lavoratore o dove si svolge l'attività lavorativa. L'iscrizione anagrafica deve essere richiesta all'Anagrafe dove gli stranieri intendono risiedere, entro 90 giorni dalla loro entrata in Italia. Un qualunque componente maggiorenne del nucleo familiare può fare la richiesta presentando i permessi di soggiorno di tutta la famiglia. Nel caso in cui si è ospitati da un'altra famiglia, la prima persona che compare nello stato di famiglia deve accompagnarla presso l'Ufficio anagrafe a presentare la richiesta di iscrizione di residenza. **I documenti da presentare sono:**

- **Passaporto valido;**
- **codice fiscale;**
- **permesso di soggiorno valido della durata superiore ad 1 anno (se si è al primo rilascio, deve avere validità superiore a 3 mesi). Se il permesso di soggiorno è in fase di rinnovo, si può presentare il permesso scaduto insieme alla ricevuta di richiesta del rinnovo (rilasciata dalla Questura oppure dalle Poste).**

Nel caso in cui si cambi il domicilio, prima di recarsi in Comune, si deve far annotare sul permesso di soggiorno il nuovo domicilio dalla Questura del Comune in cui è situato il nuovo domicilio.

Se ha la patente italiana, deve aggiornare la nuova residenza su questo documento.

Gli individui domiciliati nella stessa abitazione sono automaticamente inseriti nello stesso stato di famiglia. Se non esistono legami di parentela, si può richiedere di essere iscritti in un proprio stato di famiglia autonomo.

I rifugiati politici devono portare anche la dichiarazione rilasciata dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite.

“La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b). Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari” (luglio 2012).

Emilia Romagna : iscrizione anagrafica dei rifugiati, diritti e doveri :

I cittadini stranieri richiedenti asilo e i titolari di protezione internazionale hanno diritto all'iscrizione anagrafica se dimostrano di avere una dimora abituale in Italia o se, essendo senza fissa dimora, dimostrano di avere un domicilio. Se la dimora è abituale c'è diritto e dovere all'iscrizione in Anagrafe popolazione residente. Se c'è solo dimora

temporanea si ha diritto (e non dovere) all'iscrizione in Anagrafe popolazione residente.

Va inoltre ricordato che – ai sensi dell'art.6 del Testo unico sull'immigrazione – “la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro d'accoglienza”.

Ricongiungimento familiare

Il cittadino straniero, titolare del permesso di soggiorno CE (già definita “carta di soggiorno”) per soggiornanti di lungo periodo o di un permesso di soggiorno con durata non inferiore a un anno, rilasciato per lavoro subordinato, autonomo, per asilo, per studio, motivi religiosi, motivi familiari e per protezione sussidiaria, può richiedere di essere raggiunto in Italia dai parenti più stretti, per poter tenere unita la sua famiglia. La domanda va inoltrata presso lo “Sportello unico” della Prefettura/Questura di Bologna.

Per quali familiari è previsto

- coniuge maggiorenne non legalmente separato
- figli minori non coniugati (anche del coniuge o nati fuori del matrimonio), a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso
- figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale
- genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per gravi documentati motivi di salute.

Requisiti necessari

Per l'alloggio, *lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali . Il certificato deve attestare che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale.*

► per l'ingresso di un lavoratore si dovrà dimostrare esclusivamente la conformità ai requisiti previsti dalla normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica;

► per l'estensione del Permesso Ce per soggiornanti di lungo periodo si dovrà dimostrare la corrispondenza ai requisiti stabiliti dalle norme regionali in materia di edilizia residenziale pubblica o, in alternativa, una certificazione rilasciata dall'ASL che attesti il possesso dei requisiti igienico-sanitari;

► per la ricongiunzione familiare si dovrà richiedere il rilascio di una certificazione che attesti la corrispondenza ai requisiti igienico sanitari, ma in questo caso da parte dei competenti uffici comunali ed inoltre, obbligatoriamente, si dovrà essere in possesso di un certificato di idoneità abitativa che, a nostro avviso, dovrà rispondere semplicemente alle norme generali così come descritto in precedenza;

► per l'iscrizione anagrafica invece, potrà (non quindi automaticamente) essere richiesta la rispondenza ai criteri igienico-sanitari ai sensi delle vigenti norme sanitarie (quindi con riferimento al T.U.L.S. ed alle successive modifiche, col solo riferimento alla parte relativa ai criteri igienico-sanitari)

Il certificato (originale più fotocopia, deve essere richiesto dallo straniero presso l'Ufficio Tecnico del Comune competente per residenza o presso la Asl di appartenenza). La metratura minima prevista per una famiglia di tre persone è di 45,1 mq.

Se il richiedente è ospite, deve allegare dichiarazione redatta dal titolare dell'appartamento attestante il consenso ad ospitare anche i ricongiunti.

In caso di ricongiungimento a favore di un solo minore di anni 14, il certificato comunale può essere sostituito:

- da una dichiarazione di ospitalità del titolare dell'appartamento su mod. "S1" (originale e fotocopia);
- da copia del contratto di locazione/comodato/proprietà di durata non inferiore a sei mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda (duplice copia).

Per il reddito, occorre disporre di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale (€ 5.830,76 anno 2015) aumentato della metà dell'importo per ogni familiare che si deve ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore a 14 anni o di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria sarà necessaria un reddito non inferiore al doppio dell'assegno sociale annuo.

Richiedente - 5.830,76 € annui -

1 familiare - 8.746,14 € annui

2 familiari - 11.661,52 € annuali -

3 familiari – 14.576,9 € annuali -

4 familiari – 17.492,28 € annuali -

2 o più minori di 14 anni e un familiare– 14.576,9 € annuali

2 o più minori di 14 anni e due familiare – 17.492,28 € annuali

Il familiare straniero di extracomunitario diventato cittadino italiano o comunitario non deve richiedere il nulla osta allo Sportello unico, ma direttamente il visto in Ambasciata.

RILASCIO PERMESSO DI SOGGIORNO **CE (“CARTA DI SOGGIORNO”)**

Per ottenere la “carta di soggiorno” è necessario essere residenti(in modo continuativo) in Italia da almeno 6 anni e produrre:

- fotocopia di tutto il passaporto;
- fotocopia dichiarazione redditi (Unico, CUD, ecc. relativi all’anno precedente). Ai collaboratori domestici (colf/badanti) è richiesta l’esibizione dei bollettini INPS o l’estratto contributivo analitico rilasciato dall’INPS;
- certificato casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali (da richiedere entrambi all’Ufficio Casellario del Tribunale). **A seguito di una circolare della Dirigente della Questura di Bologna, i certificati: penale e del Casellario, sono acquisiti direttamente dall’Ufficio stranieri;**
- fotocopia del certificato di idoneità alloggiativa;
- bollettino postale di pagamento del permesso di soggiorno elettronico (euro 27,50).

È possibile richiedere il permesso di soggiorno CE anche per il coniuge convivente, i figli minori, e i genitori a carico conviventi. Ci si può rivolgere a qualunque sindacato per la compilazione della richiesta.

Il Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo È A TEMPO INDETERMINATO, non ha scadenza, **non deve essere rinnovato** e attribuisce allo straniero una serie di diritti in più rispetto al permesso di soggiorno.

Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è valido come documento di identificazione personale per 5

anni. Diverse Questure, a cominciare da quella di Milano, hanno infatti iniziato a **revocare le carte di soggiorno** a chi non è in grado di dimostrare di avere percepito negli ultimi anni un determinato **reddito da fonti legali**. Una tagliola nella quale rischiano di finire gli immigrati, e sono tanti, che con la crisi economica hanno **perso il lavoro**.

La revoca scatta quando i cittadini stranieri chiedono **un duplicato o l'aggiornamento** della carta di soggiorno, ad esempio perché hanno avuto dei figli o perché devono cambiare la foto, cosa da fare ogni cinque anni per far valere la carta anche come documento di identità.

La data di scadenza apposta sul titolo dunque è riferita alla sola validità quale documento identificativo.

Chi può chiederlo?

Il Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo può essere richiesto dai cittadini stranieri in possesso dei seguenti requisiti:

- ▶ che soggiornano regolarmente in Italia da almeno **5 anni**;
- ▶ che sono titolare di un **permesso di soggiorno** in corso di validità;
- ▶ che possono dimostrare la disponibilità di un **reddito** non inferiore all'**importo annuo dell'assegno sociale** (5.830,76), riferito ad una qualsiasi tipologia di contratto (determinato o indeterminato ed anche apprendistato);
- ▶ che hanno superato un **test** di conoscenza della lingua italiana. Vari sono i corsi di lingua italiana per cittadini

stranieri sul territorio. E' sempre presente una babysitter per agevolare le mamme che altrimenti non potrebbero partecipare. I corsi si svolgono nei seguenti Comuni: Imola, Borgo Tossignano, Castel San Pietro Terme, Mordano e Medicina.

Il Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non può però essere richiesto:

- dai titolari di permesso per motivi di studio o formazione professionale;
- dai titolari di permesso per asilo, per motivi umanitari o a titolo di protezione temporanea;
- dai titolari di visti di breve periodo;
- dai cittadini stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello stato.

Gli stranieri in possesso di un permesso di soggiorno per attesa occupazione che abbiano, successivamente alla perdita del posto di lavoro, trovato un nuovo impiego, potranno richiedere il Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (sempre che soddisfino gli altri requisiti) dimostrando l'attualità delle risorse economiche sufficienti.

Il Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo può essere rilasciato anche ai titolari di un permesso di soggiorno per assistenza minore (ex art 31, comma 3 de Testo Unico) qualora rispondano ai requisiti richiesti.

La separazione legale o lo scioglimento del matrimonio non comportano in ogni caso la revoca del permesso di soggiorno CE.

Nel caso di revoca per assenza dal territorio dello stato o per conferimento di permesso CE da parte di altro stato membro, è possibile riottenere il Permesso CE dopo 3 anni e comunque ottenere un normale pds.

Il Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo può essere richiesto anche per i seguenti familiari a carico:

1. **figli minori**, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli;
2. **figli maggiorenni** a carico qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale (100%);
3. **genitori** a carico;
4. **genitori ultrasessantacinquenni**.

Requisiti per l'estensione del Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai familiari:

► **alloggio idoneo** che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale di edilizia residenziale pubblica o che risponda ai requisiti igienico-sanitari certificati dall'ASL competente;

► **reddito sufficiente** (anche derivato dal cumulo dei redditi dei familiari conviventi).

I familiari a carico non devono rispondere al requisito dell'anzianità del soggiorno (5 anni).

Contro il rifiuto del rilascio o la revoca del Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo può essere proposto un ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dal provvedimento.

La richiesta del Permesso di soggiorno CE per soggiornanti lungo periodo (ex-carta di soggiorno) si presenta consegnando il Kit postale di colore giallo presso l'ufficio postale abilitato.

La busta andrà consegnata **aperta**.

Saranno necessari:

- ▶ il pagamento di un contributo di **200,00 euro** (dal 30 gennaio 2012);
- ▶ il pagamento di **16,00 euro** della marca da bollo da apporre sui moduli;
- ▶ il pagamento di **30 euro** da corrispondere allo sportello per le spese di spedizione della busta tramite raccomandata;
- ▶ il pagamento di **27,50 euro** per il rilascio del titolo di soggiorno in formato elettronico.

DOCUMENTAZIONE

Si ritira un KIT alla Posta e le Organizzazioni Sindacali aiutano nella compilazione.

Richiesta in favore dei figli minori con più di 14 anni

È esente dal contributo di 200 euro. Occorrono:

- ▶ Modulo 1;
- ▶ fotocopia delle pagine del passaporto del minore riportanti i dati anagrafici, i timbri di rinnovo, i visti; (se in possesso);
- ▶ fotocopia del titolo di soggiorno (del genitore) in corso di validità;
- ▶ fotocopia del permesso di soggiorno per famiglia (se in possesso in precedenza);
- ▶ documentazione anagrafica attestante il rapporto di parentela (se nato in Italia) o autocertificazione;
- ▶ certificato di residenza;
- ▶ codice fiscale (se in possesso);
- ▶ fotocopia della documentazione attestante il reddito proprio (se in possesso) e del coniuge titolare del Pds CE, (CUD/Unico,etc) riferita all'anno precedente, o documentazione attestante il possesso attuale di **risorse economiche adeguate** al sostentamento dei familiari;

- certificato di idoneità dell'alloggio (parametri ERP) rilasciata dal competente Ufficio Tecnico Comunale o certificazione igienico-sanitaria rilasciata dall'ASL competente;
- certificato di frequenza scolastica se il minore è in età soggetta al diritto-dovere all'istruzione

Attenzione! Nel caso di richiesta di Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo dei figli minori, successiva al rilascio del titolo del genitore (in possesso di tutti i requisiti), non dovrebbe a nostro avviso essere richiesta la verifica dei requisiti di reddito e alloggio. L'art. 31, comma 2 del Testo Unico stabilisce infatti che al figlio minore iscritto nel titolo di soggiorno del genitore, al compimento del quattordicesimo anno di età, venga rilasciato un permesso di soggiorno per famiglia o una carta di soggiorno. I figli infatti seguono la condizione giuridica dei genitori **a prescindere dai requisiti di reddito o di idoneità dell'alloggio.**

Nel caso di richiesta di Permesso di soggiorno CE per soggiornanti lungo periodo da parte del figlio maggiore di anni 14, in precedenza inserito nel titolo del genitore (pds Ce di lungo periodo) non dovrà essere richiesta la dimostrazione dei requisiti. Il rilascio del titolo rappresenta infatti la mera prosecuzione del diritto di soggiorno di lungo periodo già acquisito in precedenza.

Nel caso di richiesta del Permesso di soggiorno CE per soggiornanti lungo periodo al compimento di anni 14, dovrà essere aggiornato anche il titolo del genitore nel quale in precedenza il minore era inserito.

Aggiornamento del Permesso di soggiorno CE per soggiornanti lungo periodo

È esente dal contributo di 200 euro. Occorrono:

- ▶ Modulo 1;
- ▶ fotocopia delle pagine del passaporto riportanti i dati anagrafici, i timbri di rinnovo, i visti;
- ▶ Copia del Permesso di soggiorno CE per soggiornanti lungo periodo;

L'aggiornamento deve essere richiesto per:

- ▶ cambio domicilio (compilare modulo 1);
- ▶ inserimento figlio minore di 14 anni (compilare modulo 1) e inserire certificato di nascita - se ha fatto ingresso con ricongiungimento inserire passaporto; inserire certificato di frequenza scolastica se il minore è in età soggetta al diritto-dovere all'istruzione;
- ▶ modifica dati del passaporto (compilare modulo 1 e allegare copia del nuovo passaporto)
- ▶ variazioni dati anagrafici (modulo 1 e dichiarazioni rappresentanze diplomatiche per variazioni di nome cognome etc)
- ▶ aggiornamento delle foto (modulo 1). Questa operazione è necessaria solo qualora il titolo venga utilizzato come documento di identità

Aiuto per tornare nel Paese d'origine per cittadini extracomunitari con problemi di lavoro: maggiori info nel sito progetto RIRVA e nel sito regionale Aiuti di Associazioni ed Enti.

CITTADINANZA ITALIANA

Ne ha diritto lo straniero che risiede legalmente, da almeno 10 anni, nel territorio italiano, che abbia un reddito sufficiente (importo dell'assegno sociale), che non abbia precedenti penali né in Italia né nel Paese di provenienza.

Dal 18 maggio scorso il nuovo servizio - messo a punto dal dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione-direzione centrale per i Diritti civili, la Cittadinanza e le Minoranze - per l'invio telematico della domanda di conferimento della cittadinanza italiana.

I vantaggi dell'acquisizione on line consisteranno nello snellimento della fase di inserimento nel sistema informatico 'Sicitt' e nella scomparsa di modelli cartacei.

Cosa deve fare il cittadino

Il richiedente compilerà la domanda, utilizzando le credenziali d'accesso ricevute a seguito di registrazione sul portale dedicato, e la trasmetterà in formato elettronico, unitamente ad un documento di riconoscimento, agli atti formati dalle autorità del Paese di origine (atto di nascita e certificato penale) e alla ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo di euro 200,00 previsto dalla legge n. 94/2009.

Da ricordare, poi, che dal 18 giugno 2015 le domande verranno acquisite esclusivamente con modalità informatica.

La richiesta sarà soggetta al pagamento di un contributo di euro 200.

COLF E BADANTI

Comunicazione obbligatoria rapporto di lavoro domestico al'Inps

Dal 29 gennaio 2009 le comunicazioni relative all'assunzione, alla trasformazione, alla proroga o alla cessazione del rapporto di lavoro domestico, vanno inoltrate all'Inps.

I requisiti reddituali previsti dalla legge 102/2009 possono essere soddisfatti anche dal cumulo dei redditi del nucleo familiare, intendo con questo, non solo i familiari, ma anche la cosiddetta famiglia anagrafica, intesa come un insieme di persone legate da vincolo di matrimonio, parentela, affinità, adozione coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.

Se il datore di lavoro è impossibilitato a presentarsi presso lo Sportello unico per l'immigrazione, per sottoscrivere il contratto di soggiorno, può essere sostituito dal coniuge, dai figli o da persona munita di apposita delega con firma autenticata da un funzionario del Comune di residenza.

Attenzione: Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze un lavoratore extra U.E. sprovvisto di permesso di soggiorno (non lo ha mai avuto, gli è stato revocato oppure una volta scaduto non lo ha rinnovato) è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di € 5.000,00 per ogni lavoratore irregolarmente occupato. Le sanzioni penali si applicano anche se il lavoratore è in possesso di un permesso di soggiorno che non consente di svolgere un'attività lavorativa.

Il datore di lavoro che ha regolarizzato la badante, quando sarà chiamato allo Sportello unico, dovrà presentare insieme alla lavoratrice, una serie di documenti tra i quali: ricev. di versamento contributi, docum. identità lav. e datore di lavoro, copia della dichiar. dei redditi, marca da bollo di euro 16,00 per richiesta permesso, docum. sanitaria se è stata regolarizzata una

badante, denuncia di assunzione all'INPS, copia del contratto d'affitto o comodato.

CAMBIARE RESIDENZA

dove:

al Comune di Imola - Anagrafe – Via Mazzini,4 al 2° piano mercoledì chiuso;

quando e chi può comunicarlo:

non appena ci si trasferisce e si dimora abitualmente nella nuova abitazione. È sufficiente un componente maggiorenne del nucleo familiare, con carta di identità;

I cittadini possono presentare le dichiarazioni anagrafiche di

- **ISCRIZIONE ANAGRAFICA CON PROVENIENZA DA ALTRO COMUNE**
- **ISCRIZIONE ANAGRAFICA DALL'ESTERO**
- **CAMBIO DI ABITAZIONE ALL'INTERNO DEL COMUNE<**
- **EMIGRAZIONE ALL'ESTERO**

COME

- **direttamente** all'ufficio Anagrafe per **raccomandata**, indirizzata a: Anagrafe-Sportello residenza, via G. Mazzini 4 Imola
- per **fax** al numero **0542.602152**
- per **posta elettronica semplice** all'indirizzo anagrafe.aire@comune.imola.bo.it

- per **posta elettronica certificata** all' indirizzo demografici@pec.comune.imola.bo.it

L'invio per posta elettronica (semplice o certificata) richiede almeno **una di queste condizioni**:

- che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
- che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
- che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
- che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;

Tempi e verifica delle dichiarazioni

Entro i **2 giorni lavorativi** successivi la data di presentazione o ricevimento della dichiarazione, vengono registrate le variazioni conseguenti.

Entro i **45 giorni successivi**, verranno svolti gli accertamenti per verificare la dimora abituale e la regolarità della documentazione presentata; l'eventuale esito negativo sarà comunicato entro lo stesso termine.

Trascorsi i 45 giorni, se il cittadino non riceve alcuna comunicazione da parte del Comune, la pratica si considera conclusa.

In caso di dichiarazione false o mendaci

In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace.

Le discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti devono essere

tempestivamente **segnalate alle autorità di Pubblica Sicurezza.**

cosa occorre sapere o portare con sé:

- dati anagrafici di tutti i componenti della famiglia.
- codici fiscali, per chi proviene da altro Comune
- libretti di immatricolazione di auto, moto, ciclomotori e rimorchi posseduti;
- gli estremi della patente (ad esclusione delle patenti nautiche): la Direzione Generale della Motorizzazione Civile invierà a domicilio i tagliandi autoadesivi da apporre sui documenti
- In caso di alloggio ERP (case popolari): occorre l'autorizzazione da richiedere agli uffici ACER e Patrimonio

Nella tessera elettorale la variazione è automatica se la famiglia era già residente a Imola; diversamente l'ufficio elettorale invierà la nuova tessera (quella precedente va restituita).

Il cambio di residenza non comporta modifiche alla carta di identità e al passaporto.

Codice fiscale - Partita Iva

dove:

all’Agenzia delle Entrate di Imola;

quando e chi può comunicarlo:

entro 30 giorni dalla richiesta di cambio di residenza, comunicare il nuovo indirizzo per la PARTITA IVA (modulo presso l’Agenzia delle Entrate). Il cambio di indirizzo va comunicato anche all’ufficio IVA.

CODICE FISCALE: per i residenti nel territorio comunale, la comunicazione all’anagrafe tributaria viene fatta direttamente dall’anagrafe comunale;

cosa occorre sapere o portare con sé:

- documento di riconoscimento
- cedolino di avvenuta richiesta di cambio di residenza

RESIDENZA CITTADINI COMUNITARI – STRANIERI-ISCRIZIONE ANAGRAFICA

Il cittadino comunitario che si trasferisce dall'estero e soggiorna per un periodo superiore a tre mesi, deve iscriversi all'anagrafe e produrre la documentazione attestante il motivo del soggiorno secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 30/2007 per ottenere l'attestazione di regolare soggiorno

Il cittadino comunitario che proveniente da un altro Comune deve richiedere la residenza entro 20 giorni dal trasferimento della dimora abituale

In entrambi i casi la decorrenza della residenza coincide con la data di ricevimento della richiesta.

Servizio Demografici e Statistici – Ufficio Anagrafe sportello residenze 2° piano Palazzo Comunale - Via Mazzini 4
tel.0542.602191 - fax.0542.602152 -
mail:anagrafe.aire@comune.imola.bo.it -
pec:demografici@pec.comune.imola.bo.it

Documento di identificazione in corso di validità del dichiarante (passaporto o carta di identità) e dei componenti maggiorenni che devono tutti sottoscrivere il modulo di domanda

Patente e targa (italiana) dei veicoli intestati ai componenti della famiglia anagrafica che cambiano la residenza

Se proviene dall'estero i documenti necessari per poter presentare la domanda di residenza, senza i quali la domanda stessa è irricevibile, sono :

se proviene da un altro Comune deve presentare l'attestato di iscrizione anagrafica o l'attestato di soggiorno permanente rilasciato da altro Comune italiano. In mancanza dell'attestato, deve dimostrare i requisiti previsti dal D. Lgs n. 30/2007

La dichiarazione è da presentare personalmente o da inviare all'Ufficio Anagrafe con raccomandata, per fax o per via telematica (pec e mail)

Quest'ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:

- a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
- b) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
- c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante.
- d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa del dichiarante sia acquisita mediante scanner e trasmessa tramite posta elettronica semplice.

Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d'identità del richiedente e delle persone maggiorenni che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo. Il richiedente deve compilare il modulo per sè e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela.

Procedimento di iscrizione anagrafica di cittadino straniero

Descrizione procedimento Cambio di residenza di cittadino straniero, non appartenente all'unione europea, proveniente dall'estero o da altro Comune italiano. La pratica va avviata entro 20 giorni dal trasferimento della dimora abituale e la decorrenza coincide con la data di ricevimento della richiesta

Servizio Demografici e Statistici – Ufficio Anagrafe
sportello residenze 2° piano Palazzo Comunale - Via Mazzini 4

Documento di identificazione in corso di validità del dichiarante (passaporto o carta di identità) e dei componenti maggiorenni che devono tutti sottoscrivere il modulo di domanda.

Patente e targa (italiana) dei veicoli intestati ai componenti la famiglia anagrafica che cambiano la residenza.

INDIRIZZI UTILI

INPS

dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.15 alle ore 12.15. Tel. 0542 605111

AGENZIA DELLE ENTRATE: piazza Gramsci 20 tel. 0542 6103111 dal lunedì al venerdì 8.45 – 12.45, martedì e giovedì anche 14.30 – 16.30.

Call center: 8488000444

www.agenziaentrate.it

ASP Circondario Imolese viale D'Agostino 2/a Imola:

Sportello Sociale: dal lunedì al venerdì 8.30 – 12.30, martedì anche dalle 15.00 – 17.45, Sabato CHIUSO; tel. 0542 606711.

Sportelli Immigrati Imola: martedì dalle 14 alle 17.30, giovedì dalle 9.30 alle 13.00. Tel. 0542 606704

Sportello immigrati Borgo Tossignano: aperto il primo lunedì del mese

Sportello Immigrati di Medicina: giovedì dalle 15.00 alle 17.45

Sportello di Castel San Pietro Terme: venerdì dalle 9.00 alle 12.00

AZIENDA USL di Imola - telefono 0542 604111

- **Commissione Invalidi Civili:** viale Amendola 8 - Ospedale Vecchio; dal lunedì al sabato 8 – 10

- **Sportello Unico Distrettuale (CUP e Medicina di base):** via C. Sforza, 3 dal lunedì al sabato 8 – 12, martedì e giovedì anche 15–17.30

- **Centro Gestione Ausili:** viale Amendola 8 - Ospedale Vecchio: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 12

- **Servizio Igiene Pubblica:** viale Amendola 8 - Ospedale Vecchio

CAF e PATRONATI per attestazione ISE/ISEE e compilazione domande e modulistica: presso le Organizzazioni Sindacali e Associazioni di Categoria.

HERA:

- **Telefono Utenti Hera** per allacciamenti, disdette, subentri, preventivi, tariffe, ecc.: dal lunedì al venerdì 8-18; sabato 8-13 chiamata gratuita da rete fissa n° 800 999 500; chiamata a pagamento da cellulare n° 199 999500
- **Ufficio Utenti Hera - zona Centro** via Mentana,10 dal lunedì al sabato 8.30 – 12.30

SETTORE SCUOLE Via Pirandello, 12 - plesso Sante Zennaro edificio A. Dal lunedì al venerdì 8.30-13.15, martedì e giovedì anche 15-18, mercoledì chiuso.

- **Ufficio Rette** tel.: 0542 602397 fax 0542602563

e-mail: ufficio.scuole@comune.imola.bo.it

- **Ufficio Diritto allo studio** tel 0542.602 354 fax 0542.602 563

e-mail: dirittostudio@comune.imola.bo.it

UFFICIO PARTECIPAZIONE e VOLONTARIATO: p.zza Gramsci, 21 (2° piano); tel. 0542 602585; martedì 8.30-13 e 15-18, giovedì 8.30-13.

UFFICIO SPORT del Comune, - via Mazzini, 4 - Municipio 1° piano; tel. 0542 602311; lunedì, mercoledì e venerdì 8.30-13, martedì 15-18; sabato su appuntamento (altri orari nel periodo estivo)

URP/Informacittadino del Comune – via Appia, 5
tel. 0542 602308 fax 0542 602310; dal lunedì al venerdì 8.30-13, martedì anche 15-18; sabato 8.30-12.30; e-mail: urp@comune.imola.bo.it

Centro per l'Impiego di Imola - Via Boccaccio, 27; dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30; martedì anche dalle 15.00 alle 17.00. Tel. 0542 603100; fax 0542 28544

Corsi di italiano presso le scuole Orsini: via Vivaldi, 76 – 0542 685100

Collaboratrici domestiche: incrocio domanda/offerta presso:

- ACLI via Emilia, 69 – 0542 22595
- SOL.CO via Cairoli, 60 – 0542 30386